

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5950 del 16/11/2018
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - DLGS 209/2003 - LR 13/2015 - AUTODEMOLIZIONE GRILLI E C. DI GRILLI GIORGIO E PASSANTI ANDREA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO ADIBITO A CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI A MOTORE RIMORCHI E SIMILI FUORI USO IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA REALE N. 62 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE (AU) PER STOCCAGGIO PROVVISORIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRICOLOSI E SCARICHI IDRICI
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6210 del 16/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 – DLGS N. 209/2003 - LR N. 13/2015 – AUTODEMOLIZIONE GRILLI E C. DI GRILLI GIORGIO E PASSANTI ANDREA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO ADIBITO A CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA REALE N. 62 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) PER STOCCAGGIO PROVVISORIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E SCARICHI IDRICI.

### IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale Arpae del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'Arpae dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

PREMESSO che con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3407 del 29/09/2010, alla Società Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Passanti Andrea Snc (PIVA: 01331720399) con sede legale in Comune di Alfonsine, Via Reale n. 62, veniva rinnovata, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006, l'autorizzazione all'attività di stoccaggio provvisorio (D15/R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, nell'impianto sito in Comune di Alfonsine, Via Reale n. 62, fino alla data del 30/09/2020;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi, a questa Struttura Arpae, in data 01/08/2018 (PGRA 9932 - Pratica Arpae 24241/2018) con cui la Società Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Passanti Andrea Snc (PIVA: 01331720399) - Alfonsine, richiede la modifica dell'autorizzazione di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3407 del 29/09/2010 2013 in quanto richiede di ricomprendere nella stessa il seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi);

VISTA altresì la *Legge 07/08/1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per la pratica Arpae 7103/2018 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
  - *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;
  - *Decreto Legislativo n. 209 del 24/06/2003* "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
  - *Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 2 febbraio 2004* contenente primi indirizzi per l'applicazione del DLgs. n. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso;

- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
  - *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in acque superficiali;
  - *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
  - *DGR n. 286/2005* "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
  - *DGR 1860/2006* "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".
- presso l'impianto sito in Comune di Alfonsine, Via Reale n. 62, la Società Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Passanti Andrea Snc (PIVA: 01331720399), è autorizzata a svolgere, con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3407 del 29/09/2010, fino alla data del 30/09/2020, attività di stoccaggio provvisorio (D15/R13) e trattamento (r4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;
- in data 01/08/2018 (PGRA 9932) La Società Società Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Passanti Andrea Snc ha presentato a questa Struttura Arpae istanza di modifica dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 3407 del 29/09/2010, sopraccitato, in quanto intende ricomprendere nella stessa un ulteriore titolo abilitativo ambientale e precisamente: autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura (di competenza comunale), fermo il resto;
- al fine di poter ricomprendere nell'autorizzazione Unica per l'impianto in oggetto, il titolo abilitativo relativo agli scarichi di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura è stato richiesto in data 08/08/2018 (PGRA 10378) all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Servizio Ambiente, soggetto competente in materia ambientale per il titolo abilitativo richiesto, il relativo parere tecnico;
- in data 26/10/2018 (PGRA 15059) è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura, espresso dal Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Servizio Ambiente;
- si ritiene, per quanto sopra esposto, sussistano gli elementi per procedere alla modifica richiesta dell'autorizzazione di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3407 del 29/09/2010, mediante rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
- autorizzazione all'attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;

CONSIDERATO, inoltre che,

- per la Società Società Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Passanti Andrea Snc, in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs n. 159 del 06/09/2011), è stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno (PGRA 15293 del 04/11/2018);
- risulta verificato il pagamento a favore di Arpae delle dovute spese istruttorie ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica;

VISTO il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti adottato con decisione 2014/955/UE che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

VISTA la circolare Prot. n. 4064 del 15/03/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti è già determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, con i precedenti provvedimenti autorizzativi.  
L'efficacia della garanzia finanziaria in essere dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rilascio della presente autorizzazione.

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

RICHIAMATO il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi, parte IV, titolo I, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 208;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DISPONE

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., **la Società Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Passanti Andrea Snc (PIVA: 01331720399)** con sede legale in Comune di Alfonsine, Via Reale n. 62, all'esercizio dell'attività di centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso nell'impianto sito in Comune di Alfonsine, Via Reale n. 62, **come di seguito indicato**;
2. DI DARE ATTO che la presente Autorizzazione Unica annulla e sostituisce la precedente autorizzazione di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3407 del 29/09/2010 in premessa richiamato;
3. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività di centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:  
**l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;  
**l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
  - 3b) Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con l'istanza di modifica dell'autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della Dgr n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"
4. Di fissare il termine di validità della presente autorizzazione al **30/09/2020**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
5. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto, oggetto della presente autorizzazione, devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale :

- ogni modifica relativa alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi,
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi;

6. Di STABILIRE che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, relativamente all'attività di gestione rifiuti, la Ditta è tenuta ad adeguare tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere, che dovrà essere prestata a favore di **Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna** e con riferimento al presente atto, ovvero a presentare nuova garanzia finanziaria.
7. Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa Struttura Arpae della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
8. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
9. Di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
10. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società richiedente, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo, nonché agli enti interessati per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di rispettiva competenza.
11. DICHIARA che:
  - il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
  - ai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzione di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**Condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di  
stoccaggio provvisorio (R13/D15) e trattamento (R4)  
di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi**

**Prescrizioni**

1. I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, per cui è ammesso lo stoccaggio provvisorio (R13) e trattamento (R4) sono esclusivamente i seguenti:

<b>Tipologia</b>	<b>Codice EER</b>
Veicoli fuori uso	16 01 04*
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	16 01 06

Per le tipologie di rifiuti sopraindicate, il quantitativo massimo dei rifiuti destinati a trattamento è di **2000 tonnellate/anno** (con stoccaggio istantaneo complessivamente pari a **1.000 tonnellate** di cui **900 tonnellate** di rifiuti pericolosi e **100 tonnellate** di rifiuti non pericolosi).

Dalle operazioni di trattamento (R4) si originano i rifiuti di seguito indicati che la Ditta detiene in stoccaggio (R13/D15) per avviare a recupero/smaltimento:

<b>Tipologia</b>	<b>Codice EER</b>
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	13 02 04*
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	13 02 05*
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 06*
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*
Pneumatici fuori uso	16 01 03
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	16 01 06
Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	16 01 12
Serbatoi per gas liquido	16 01 16
Metalli ferrosi	16 01 17
Metalli non ferrosi	16 01 18
Plastica	16 01 19
Vetro	16 01 20
Componenti non specificate altrimenti	16 01 22
Batterie al piombo	16 01 01*

Per le tipologie di rifiuti sopraindicate, la capacità massima istantanea di stoccaggio è fissata complessivamente in **900 tonnellate** di cui **10 tonnellate** di rifiuti pericolosi e **890 tonnellate** di rifiuti non pericolosi.

2. I rifiuti conferiti da terzi sono detenuti in stoccaggio e sottoposti a operazioni di demolizione e trattamento consistenti nella bonifica e messa in sicurezza e successiva selezione e cernita manuale per la separazione di frazioni da avviare a recupero.
3. Il deposito degli autoveicoli prima e dopo la loro messa in sicurezza deve avvenire in due zone separate e pavimentate.
4. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi. Pertanto le aree interessate dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti che possono rilasciare sostanze inquinanti devono essere impermeabilizzate e dotate di sistema di raccolta e trattamento di disoleatura dei reflui. Le acque reflue devono essere raccolte e scaricate nel rispetto delle normative vigenti.
5. Le operazioni di bonifica e demolizione dei veicoli fuori uso devono essere svolte su platee impermeabilizzate, dotate di sistemi di raccolta dei reflui e al coperto.
6. La miscelazione di diverse categorie di rifiuti di cui all'Allegato G alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi è vietata. In ogni caso deve essere evitata la miscelazione fra rifiuti incompatibili.
7. I rifiuti devono essere conferiti presso impianti autorizzati, ai sensi della normativa vigente in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi.

8. I materiali accatastati non dovranno superare l'altezza di 4 metri e comunque non dovranno essere visibili dalle strade pubbliche. I materiali dovranno essere accatastati in modo tale da impedire eventuali scivolamenti o cadute.
9. L'attività dovrà essere svolta in conformità ai quantitativi e alle prescrizioni contenute nel certificato prevenzione incendi qualora necessario e nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
10. L'attività dovrà essere svolta negli orari previsti dal regolamento di Polizia Municipale.
11. Lo stoccaggio degli accumulatori al piombo (Cer 16 06 01\*) e degli oli (Cer 13 02 04\*, 13 02 05\*, 13 02 06\* e 13 02 08\*) dovrà avvenire in idonei contenitori chiusi e stagni dotati di sistema di raccolta dei liquidi. I rifiuti pericolosi sono in ogni caso stoccati al coperto e su superfici pavimentate.
12. Relativamente alla tipologia di rifiuti di cui al codice EER 16 01 03 (pneumatici fuori uso):
  - la messa in riserva degli stessi deve essere effettuata in modo tale da evitare eventuali scivolamenti o cadute;
  - dovranno essere attuati regolari trattamenti volti ad evitare la proliferazione della zanzara tigre.
13. Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico nonché del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio provvisorio (D15/R13) e trattamento (R4) presso l'impianto nonché dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.
14. Devono essere adottate, per quanto attinenti alle attività svolte in impianto, modalità e accorgimenti operativi e gestionali di cui al punto 6.1 della circolare Prot. n. 4064 del 15/03/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*".
15. Di fare salvo il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e antincendio, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**Condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura**

**Condizioni**

La Società Autodemolizione Grilli e C. di Grilli Giorgio e Passanti Andrea Snc, nell'impianto sito in Comune di Alfonsine, Via Reale n. 62, svolge attività di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso.

Dall'attività di che trattasi si origina uno scarico di reflui classificati come acque reflue di prima pioggia con recapito in pubblica fognatura.

I reflui vengono raccolti in una vasca di prima pioggia, per poi essere scaricati ,previo pozzetto di ispezione, nella rete fognaria comunale mista esistente con trattamento finale all'impianto di depurazione di Via Passetto n. 34 ad Alfonsine.

Lo scarico 1 è costituito esclusivamente da acque meteoriche non contaminate. Sullo scarico sono stati comunque inseriti dei disoleatori precauzionali.

La planimetria della rete fognaria (Tav. 2 Stato di progetto del 03/04/2018) viene allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente AU.

**Prescrizioni**

1. E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **acque di prima pioggia** da area deposito auto incidentate.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna** scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06.
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
  - **pozzetto deviatore;**
  - **vasca prima pioggia;**
  - **disoleatore;**
  - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** approvato e piombato da Hera Spa;
  - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
4. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera Spa. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera Spa.
5. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
6. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
7. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
9. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
10. Hera Spa può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – SAC e Servizio Territoriale, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
12. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – SAC e ad ARPAE – Sezione Territoriale Faenza – Bassa Romagna e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
13. La ditta deve stipulare con Hera Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
14. Il titolare è tenuto a presentare a Hera Spa **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera Spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
15. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale** responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.
16. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
17. I pozzetti ufficiali di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
18. Dovrà essere rispettato il Regolamento Comunale di Fognatura per quanto non in contrasto con il D.Lgs 152/06 e relative tabelle.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**